

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012**Decreto n. 346 del 20 Febbraio 2015**

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni - Ditta Albertini Lino.

Nomina del consulente tecnico di parte nei giudizi pendenti avanti alla Corte d'Appello di Bologna incardinati al Ruolo Generale 1034/2014 del 29/04/2014 e al Ruolo Generale 2934/2014 del 22/12/2014.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, con successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso;

Considerato che i prefabbricati modulari scolastici e gli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Rilevato che con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, da parte del Commissario Delegato, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), nonché delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dai Comuni di riferimento per la realizzazione degli Edifici Scolastici Provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo, laddove terminati;

Rilevato che a seguito dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente per la determinazione delle indennità oggetto del presente procedimento espropriativo ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il Commissario Delegato ha proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna;

Rilevato che la ditta Albertini Lino, nato a Sala Bolognese (BO) il 16/05/1932, Codice Fiscale LBRLNI32E16H678E, interessata dal procedimento espropriativo avente ad oggetto gli immobili siti in Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), Foglio 103, Mappali 870 e 871 (entrambi ex mappale 869 a sua volta ex mappale 443p), ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta è stata non concordata;

Dato atto che il Commissario Delegato con decreti n. 1433 del 22/11/2013 e n. 286 del 28/02/2014, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità a favore della ditta Albertini Lino, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e che successivamente con decreto n. 363 del 07/03/2014 è stato disposto il trasferimento della proprietà, per espropriazione, delle aree in parola, a favore del Commissario medesimo;

Dato atto che la proprietà ha presentato istanza presso la Commissione Provinciale per la determinazione del valore agricolo medio - Provincia di Bologna - al fine della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e che la medesima Commissione Provinciale si è

pronunciata con delibera n. 19 - Fasc. 1.15.4/01/2014 del 24/03/2014;

Visto il ricorso per opposizione alla stima ex art. 54 DPR n. 327/2001, presentato da Albertini Lino, avverso la determinazione della Commissione Provinciale Espropri e pendente davanti alla Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale 1034/2014 del 29/04/2014;

Rilevato che in seguito alla formazione dell'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione (Decreto n. 294 del 28/02/2014), notificato alla ditta Albertini Lino, la stessa ha presentato formale istanza di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del DPR n. 327/2001 e che conseguentemente il Commissario Delegato ha nominato con proprio Decreto n. 2349 del 04/12/2014 i due tecnici di parte ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del DPR n. 327/2001;

Dato atto che il Geom. Andrea Folli, nato a Bologna il 02/03/1967 C.F.: FLLNDR67C02A944B, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Territorio - Ufficio Provinciale di Bologna, è stato nominato, con il decreto n. 2349 del 04/12/2014, quale tecnico dell'Autorità Espropriante, come da indicazione dell'Agenzia delle Entrate con nota assunta al CR/2014/33199 del 30/09/2014;

Dato atto, altresì, che l'Autorità Espropriante, con propria nota CR/2014/44866 del 17/12/2014, ha presentato istanza al Presidente del Tribunale Civile Di Bologna per la nomina del terzo tecnico ai sensi del comma 4, dell'art. 21 del DPR n. 327/2001 assunta con R.G. 5782/2014 in data 19/12/2014 del Tribunale Di Bologna - Volontaria Giurisdizione e che il Presidente del Tribunale Civile Di Bologna, con nota assunta al protocollo del Commissario Delegato in data 16/01/2015 al CR/2015/1741, ha comunicato la nomina del terzo tecnico nella persona dell'Arch. Stefano Capponi;

Visto, altresì, che la proprietà ha presentato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale 2934/2014 del 22/12/2014;

Dato atto che con decreto n. 391 del 12/03/2014 il Commissario Delegato aveva nominato temporaneamente quale consulente di parte per il pre-contenzioso e contenzioso relativo alle procedure espropriative l'Ing. Stefano Isler, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, e che con il presente provvedimento si procede con la nomina e sostituzione del medesimo con il tecnico indicato dall'Agenzia delle Entrate;

Rilevato che in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate in data 26/06/2014 e prorogato fino al 31/12/2015, come da nota Agenzia delle Entrate Prot. n. 3140 del 23/01/2015, è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia stessa per la partecipazione alle operazioni peritali nelle vesti di consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;

Vista la succitata nota dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo del Commissario Delegato il 30/09/2014 con n. CR/2014/33199, con la quale veniva indicato quale tecnico da designare per le operazioni peritali nel procedimento ex art. 21 DPR 327/200, il Geom. Andrea Folli dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Territorio - Ufficio Provinciale di Bologna;

Considerato che l'importo della procedura in oggetto trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, così come rimodulati da ultimo con ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca

d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di procedere, conseguentemente, ad individuare il medesimo Geom. Andrea Folli quale consulente tecnico di parte nei giudizi pendenti avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimenti incardinati al Ruolo Generale 1034/2014 del 29/04/2014 e al Ruolo Generale 2934/2014 del 22/12/2014;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa.

DECRETA

- 1) di rilevare che la ditta Albertini Lino, nato a Sala Bolognese (BO) il 16/05/1932, Codice Fiscale LBRLNI32E16H678E, interessata, in quanto proprietà espropriata, dal procedimento espropriativo avente ad oggetto gli immobili siti in Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), Foglio 103, Mappali 870 e 871 (entrambi ex mappale 869 a sua volta ex mappale 443p) ha presentato:
 - ricorso per opposizione alla stima ex art. 54 DPR n. 327/2001 avanti la Corte d'Appello di Bologna, avverso la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, procedimento incardinato al Ruolo Generale 1034/2014 del 29/04/2014;
 - ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale 2934/2014 del 22/12/2014;
- 2) di dare atto che in virtù della convenzione stipulata tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate in data 26/06/2014, prorogata fino al 31/12/2015, come da nota Agenzia delle Entrate Prot. n. 3140 del 23/01/2015, è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia stessa per la partecipazione alle operazioni peritali nelle vesti di consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;
- 3) di individuare il Geom. Andrea Folli, nato a Bologna il 02/03/1967 C.F.: FLLNDR67C02A944B, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Territorio - Ufficio Provinciale di Bologna, quale consulente tecnico di parte nei giudizi pendenti avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimenti incardinati al Ruolo Generale 1034/2014 del 29/04/2014 e al Ruolo Generale 2934/2014 del 22/12/2014;
- 4) di dare atto che l'individuazione del Geom. Andrea Folli è effettuata in sostituzione di quanto stabilito con il decreto del Commissario Delegato n. 391 del 12/03/2014, con il quale veniva nominato temporaneamente quale consulente di parte per il pre-contenzioso e contenzioso relativo alle procedure espropriative l'Ing. Stefano Isler, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna;
- 5) di dare atto che l'importo della procedura in oggetto trova copertura finanziaria nei quadri

economici dedicati agli interventi descritti, così come rimodulati da ultimo con ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna

- 6) di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza all'Ing. Isler Stefano, al Geom. Andrea Folli ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

Bologna li, 20 FEB. 2015

Stefano Bonaccini

